



AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI
PER LO SPORT

*IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania
del 08/01/2020 n.7 e ss.mm.ii.*

Allegato 2

**Capitolato tecnico dell'Assicurazione di
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E/O VERSO
PRESTATORI DI LAVORO**

**Complesso Sportivo Arturo Collana di proprietà della Regione Campania,
sito in Napoli alla via Mascagni**

Contraente: ARUS – Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport



AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI
PER LO SPORT

*IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania
del 08/01/2020 n.7 e ss.mm.ii.*

INDICE

PREMESSA

INDIVIDUAZIONE DEL SITO

PARTE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DEL RISCHIO ATTIVITA' ASSICURATA

PARTE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

PARTE 3 – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE R.C.T.O.

PARTE 4 – CONDIZIONI PARTICOLARI

PARTE 5 – NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

PARTE 6 – MASSIMALI - LIMITI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

PREMESSA

Il presente capitolato viene elaborato al fine di affidare, attraverso procedura di gara, i servizi assicurativi inerenti la copertura per la responsabilità civile verso terzi e/o verso i prestatori di lavoro inerenti la gestione del Complesso Sportivo Polifunzionale Arturo Collana.

Tali coperture assicurative, dovranno tutelare il contraente ARUS sia per quanto riguarda l'utilizzo del complesso sportivo da parte dei fruitori (associazioni sportive, atleti, accompagnatori, addetti ai lavori, ecc.) sia per quanto riguarda eventuali danni provocati a terzi che potrebbero derivare dall'uso degli immobili. A titolo di esempio, da incendio, da eventi atmosferici, da acqua condotta, da acqua piovana, da alberi del giardino, da manufatti non a norma etc.

LOCALIZZAZIONE ED INDIVIDUAZIONE DEI CESPITI

Lo stadio Collana è localizzato nel cuore del quartiere Vomero, uno delle zone più popolate della città. Il complesso è situato tra le strade: via Ribera, p.zza Quattro giornate, via Rossini e vico Acitillo.



Inquadramento generale

Allo stadio si accede attraverso tre varchi carrabili da via Ribera, p.zza Quattro giornate e vico Acitillo e da due ingressi principali pedonali posti su via Ribera. Anche da piazza Quattro giornate si può accedere alle palestre poste nel sottotribuna ed alle scale di accesso alla tribuna est. Alla piscina posta a via Rossini, si accede attraverso un ingresso pedonale.

L'area ricade, dal punto di vista urbanistico, in zone Bb del P.R.G. del Comune di Napoli, cioè zona di recente espansione urbanistica. Si tratta di un'area caratterizzata da una notevole densità abitativa, oltre che da un intenso traffico carrabile e pedonale. In tale ambito il complesso


polisportivo dello Stadio Collana, la centralità dell'impianto rispetto al tessuto cittadino, fanno sì che esso sia una risorsa per la città, e soprattutto per il quartiere del Vomero.

Infatti, nonostante lo stato di degrado diffuso dell'intero complesso, e pur in una condizione di urgente necessità di recupero strutturale e funzionale, il valore che la città attribuisce a tale complesso è un dato riconosciuto ed inconfutabile.

Obiettivo della Regione Campania e dell'Agenzia Regionale per lo Sport (ARUS) è proprio quello di effettuare interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione dell'impianto sportivo a servizio della città e del quartiere del Vomero.

Stato di fatto

Per una descrizione più puntuale dello stato dei luoghi e degli interventi relativi alle singole parti che compongono il complesso sportivo, si è preferito individuare e distinguere sulla planimetria generale i seguenti blocchi edilizi:



Blocco A - TRIBUNA lato vicolo Acitillo:

(allo stato completamente in disuso, con varchi di accesso interdetti. La stesso è oggetto di futuri lavori di riqualificazione e ammodernamento)

adibito nella parte sovrastante a tribuna per il pubblico dello stadio, nella sua parte sottostante contiene una sala di pesistica, spogliatoi, servizi igienici anche a servizio del campo di calcio.

Blocco B - TRIBUNA lato piazza Quattro Giornate:

(allo stato completamente in disuso, con varchi di accesso interdetti. La stesso è oggetto di futuri lavori di riqualificazione e ammodernamento)

adibito nella parte sovrastante a tribuna per il pubblico dello stadio, nella sua parte sottostante

contiene una sala di scherma, palestre, spogliatoi, servizi igienici.

Blocco C - PISCINA COPERTA lato via Rossini:

(allo stato completamente in disuso, con varchi di accesso interdetti. Lo stesso è oggetto di imminenti lavori di riqualificazione e ammodernamento)

adibito a piscina coperta, contiene la vasca natatoria, spogliatoi, servizi igienici, uffici, attese per il pubblico ed altri ambienti a supporto.

Blocco D1 - PALESTRE lato via Ribera:

(allo stato funzionante. Lo stesso è stato oggetto di lavori ristrutturazione da parte dell'uscente concessionario GIANO)

contiene una palestra di judo, una palestra di ginnastica artistica, oltre a spogliatoi, servizi igienici ed altri ambienti a supporto; al piano superiore uffici e relativi servizi igienici.

Blocco D2 - INGRESSO PRINCIPALE lato via Ribera:

(allo stato completamente in disuso, con varchi di accesso interdetti. Lo stesso è oggetto di futuri lavori di riqualificazione e ammodernamento)

costituisce l'ingresso principale al complesso sportivo, e contiene inoltre un campo di basket con relative tribune, oggi convertito in campo di calcetto all'aperto, una palestra competizioni al livello inferiore, oltre a spogliatoi, servizi igienici ed altri ambienti a supporto.

Blocco D3 - PISTA DI PATTINAGGIO lato via Ribera:

(allo stato parzialmente in disuso. Lo stesso è oggetto di futuri lavori di riqualificazione e ammodernamento)

contiene appunto la pista di pattinaggio all'aperto ed una tribunetta (entrambe in disuso), spogliatoi, servizi igienici ed altri ambienti a supporto invece ristrutturati dall'uscente concessionario GIANO in occasione delle Universiadi 2019 Napoli, al fine di fornire servizi e spogliatoi per le attività di allenamento degli atleti per i lanci lunghi.

Blocco E - PISTA DI ATLETICA E CAMPO DI CALCIO:

(allo stato funzionante. Lo stesso è stato oggetto di lavori di riqualificazione da parte dell'Agenzia Regionale Universiade 2019 Napoli, in occasione delle competizioni di atletica - lanci lunghi svoltesi nel 2019)

comprende l'area esterna destinata a pista di atletica (8 corsie), e l'area del campo di calcio di misura regolamentare.

QUADRO DIMENSIONALE DI MASSIMA CESPITI COLLANA		
TRIBUNA A (VICO ACITILLO)	(allo stato in DISUSO)	
DESTINAZIONE USO		SUP. UTILE mq
Spalti (area scoperta)		2137
Spogliatoi e servizi P.T. e P.1		946
Aula ginnica - pesistica		165

Corridoi		282
Scale		180
Vomitatoio P.1 (area scoperta)		1111
Totale Sup. scoperte		3248
Totale Sup. coperte		1573
TRIBUNA B (QUATTRO GIORNATE)	(allo stato in DISUSO)	
DESTINAZIONE USO		SUP. UTILE mq
Spalti (area scoperta)		2137
Spogliatoi e servizi P.T. e P.1		680
Aule ginniche (pesistica e scherma)		406
Corridoi		243
Scale		180
Vomitatoio P.1 (area scoperta)		1111
Totale Sup. scoperte		3248
Totale Sup. coperte		1509
CORPO D1 (palestre atletica e judo)	(allo stato in ESERCIZIO)	
DESTINAZIONE USO		SUP. UTILE mq
Aula ginnica (atletica)		261
Aula ginnica (judo)		261
Spogliatoi e servizi		206
Ingresso		135
Portico esterno di ingresso – atrio – portico lato campo		385
Totale Sup. scoperte		385
Totale Sup. coperte		863
CORPO D2 (palazzetto dello sport)	(allo stato in DISUSO)	
DESTINAZIONE USO		SUP. UTILE mq
Seminterrato		1090
Campo di calcetto (area scoperta)		732
Servizi sotto spalti		352
Spalti esterni calcetto (area scoperta)		382
Totale Sup. scoperte		1114
Totale Sup. coperte		1442
CORPO D3 (pattinaggio)	(allo stato in ESERCIZIO le sole superfici coperte)	
DESTINAZIONE USO		SUP. UTILE mq
Servizi e spogliatoi		110
Aree comuni		261
Pista pattinaggio (area esterne)		663
Tribuna esterna		350
Totale Sup. scoperte		1013
Totale Sup. coperte		371



AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI
PER LO SPORT

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania
del 08/01/2020 n.7 e ss.mm.ii.

CORPO C (piscina)		(allo stato in DISUSO)
DESTINAZIONE USO		SUP. UTILE mq
Zona vasca		605
Terrazzo scoperto (area esterna)		320
Servizi e spogliatoi ed accessori		625
Piano sottovasca (interrato)		605
<i>Totale Sup. scoperte</i>		320
<i>Totale Sup. coperte</i>		1835
AREE ESTERNE ED A VERDE		
DESTINAZIONE USO		SUP. UTILE mq
Campo di calcio		7500
Pista di atletica e lunette		7450
Aree a verde		1570
Aree pavimentate ed asfaltate		2000
<i>Totale Sup. Scoperta</i>		18520



AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI
PER LO SPORT

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania
del 08/01/2020 n.7 e ss.mm.ii.

PARTE 1

DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art. 1.1 - Definizioni

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

Assicurazione: Il contratto di assicurazione.

Contraente: Il soggetto che stipula l'assicurazione;

Assicurato: La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

Società: L'impresa assicuratrice;

Polizza: Il documento che prova l'assicurazione.

Franchigia: L'importo fisso del danno che rimane a carico dell'Assicurato;

Scoperto: La percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato;

Premio: La somma dovuta dal Contraente alla Società;

Rischio: La probabilità che si verifichi il sinistro;

Cose assicurate: Beni oggetto di copertura assicurativa, sia oggetti materiali che animali;

Sinistro / Danno: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

Risarcimento: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Danno: Il pregiudizio economico conseguente a morte, lesioni personali o danni a cose od animali.

Danni corporali: Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte ivi compreso i danni alla salute o biologici, morali, esistenziali, comunque essi siano classificati.

Danni materiali: La distruzione o il deterioramento di cose;

Limiti di risarcimento: Il massimo risarcimento dovuto dalla Società;

Periodo di assicurazione: Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale.

Massimale: La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualsiasi sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà;

Appaltatore / Subappaltatore: La persona fisica o giuridica cui il Contraente abbia affidato, mediante contratto di appalto o subappalto - a norma di legge - l'esecuzione di lavori, di servizi o forniture;



AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI
PER LO SPORT

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania
del 08/01/2020 n.7 e ss.mm.ii.

Prestatori di lavoro: Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di legge (anche ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008) in materia di rapporto o prestazione di lavoro e nell'esercizio dell'attività descritta in polizza.

Retribuzioni lorde: L'ammontare degli importi lordi erogati ai prestatori di lavoro.

Art. 1.2 – Descrizione del rischio – Attività assicurata

Si prende atto che la descrizione dell'attività svolta dal Contraente/Assicurato viene nel seguito riportata a titolo esemplificativo e non limitativo, atteso che la polizza assicurativa di cui al presente capitolato esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata, a qualsiasi titolo, una responsabilità dell'Assicurato, sia diretta sia indiretta o solidale, salvo le esclusioni espressamente menzionate.

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato dallo svolgimento, anche presso terzi, della gestione delle attività sportive che si svolgeranno all'interno del complesso sportivo polifunzionale A. Collana, sito in Napoli alla via Mascagni, nessuna esclusa né eccettuata e comprese, altresì, le attività istituzionali che vengono svolte dall'Assicurato presso gli uffici che verranno posti all'interno del complesso sportivo, nonché presso i cantieri che man mano verranno aperti per la completa ristrutturazione dei plessi costituenti l'impianto sportivo di che trattasi.

La garanzia dovrà essere inoltre operante per tutte le attività sportive e non, che si svolgeranno presso l'impianto polifunzionale A. Collana. A puro titolo esemplificativo e non limitativo, presso: palestre, piscina, spalti e gradonate, campo di calcio, pista di atletica, percorsi carrabili e pedonali, spazi di parcheggio, aiuole, servizi, uffici, sale convegni, centri di assistenza agli sportivi, ambulatori medici, bar ecc.

L'assicurazione è prestata altresì per le attività di promozione socio-culturale (convegni, congressi, seminari, manifestazioni, cerimonie sportive, ecc.).

L'assicurazione è prestata inoltre a tutti gli operatori delle società a qualsiasi titolo operanti nei plessi sportivi e pertanto alle associazioni sportive, alle ditte di manutenzione e pulizia, alla società di guardiania.

Le attività possono essere svolte anche tramite:

- persone: a rapporto convenzionale, incarichi occasionali vari, persone impegnate in lavori socialmente utili;
- convenzioni con le Associazioni Volontaristiche/Servizio Civile;

Sono compresi i rischi derivanti dalla proprietà e/o dall'uso e/o dalla conduzione e/o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di ogni bene, mobile o immobile.

Sono comprese le attività svolte dai prestatori di lavoro del Contraente presso altri Enti o Società a seguito di comando del Contraente medesimo.



AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI
PER LO SPORT

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania
del 08/01/2020 n.7 e ss.mm.ii.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari, complementari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata, anche se non connesse direttamente all'attività principale.

Le attività sopra indicate vengono svolte in fabbricati uniti o separati tra loro, variamente elevati fuori terra, con piani seminterrati ed interrati, aventi Strutture portanti verticali, solai, pareti esterne e coperture, coibentazioni, soffittature e rivestimenti in genere costruiti prevalentemente in materiali incombustibili; non si esclude tuttavia la presenza di fabbricati costruiti in tutto o in parte in materiali combustibili o in materiali tecnologici speciali.

Per quanto riguarda l'assicurazione inerente la Responsabilità Civile dell'assicurato, si chiarisce che i plessi edilizi oggetto di ristrutturazione (piscina, tribune, palazzetto dello sport, pattinaggio e torri faro) cesseranno di appartenere alla polizza oggetto del presente capitolato, dal giorno della consegna all'impresa esecutrice dei lavori e fino al verbale di regolare esecuzione redatto dal Responsabile del Procedimento. Sarà cura del Contraente informare a mezzo PEC la Società assicurativa della consegna/riconsegna dei cespiti oggetto di lavori di straordinaria manutenzione, in modo da scaricarli/caricarli dalle coperture assicurative oggetto di polizza.



AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI
PER LO SPORT

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania
del 08/01/2020 n.7 e ss.mm.ii.

PARTE 2

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 2.1 – Prova del contratto

L'assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto, fatta eccezione per quanto diversamente normato.

Art. 2.2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., sempre che il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

A parziale deroga all'art. 1897 C.C., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato Art. 1897 C.C.

Art. 2.3 – Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata nella scheda di polizza e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo. Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.

Ciascuna delle parti ha la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 240 (duecentoquaranta) giorni da darsi con lettera raccomandata A.R. o PEC e, comunque, il recesso avrà efficacia soltanto alla fine di ogni annualità assicurativa.

Art. 2.4 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all'art. 1901 C.C., avvenga entro i 60 giorni successivi. In caso contrario l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.



AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI
PER LO SPORT

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania
del 08/01/2020 n.7 e ss.mm.ii.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).

I premi saranno pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 Gennaio 2008 n°40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 2.5 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 2.6 – Forma delle comunicazioni

Si conviene che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o e-mail o telefax o pec o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza.

Art. 2.7 - Clausola Broker

1. Il Contraente potrebbe avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del contratto inerente la polizza di che trattasi dell'assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione del contratto, con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo, dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.

Art. 2.8 – Coassicurazione e delega

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

vige il principio di solidarietà fra le società coassicuratrici, in deroga all'art. 1911 del Codice Civile; la delegataria risponderà direttamente anche della parte di indennizzo a carico della Coassicuratrici.



AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI
PER LO SPORT

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania
del 08/01/2020 n.7 e ss.mm.ii.

- tutte le comunicazioni inerenti al contratto devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- il pagamento dei premi sarà effettuato dal Contraente unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici; la Società Delegataria provvederà a rimettere il pagamento a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione;
- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

Art. 2.9 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale dalle altre polizze. Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o di quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art. 2.10 – Legittimazione

La Società da' e prende atto che:

- la polizza oggetto del presente capitolato, viene stipulata dalla Contraente anche a favore degli Assicurati con il loro espresso consenso;
- la Contraente adempie agli obblighi previsti dall'assicurazione stessa ed esercita conseguenzialmente tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto, anche in via esclusiva ed in luogo degli Assicurati, con il consenso degli Assicurati stessi che si intende e si riconosce come espressamente prestato e manifestato sin dalla stipula del contratto anche se non formalmente documentato.

Art. 2.11 – Informazioni sui sinistri

1. La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;



AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI
PER LO SPORT

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania
del 08/01/2020 n.7 e ss.mm.ii.

- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti;
- f) sinistri relativamente ai quali la società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili con indicazione dell'importo.

2. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

3. Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.

4. La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.

Art. 2.12 – Interpretazione del contratto

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

Art. 2.13 – Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.

Art. 2.14 – Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è espressamente regolato dalle Condizioni Contrattuali valgono le norme di legge.

Art. 2.15 - Estensione territoriale

La presente assicurazione vale per il mondo intero.

Art. 2.16 - Efficacia temporale della garanzia

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

Art. 2.17 – Elementi per il calcolo e la regolazione del premio

Il premio viene calcolato applicando il tasso (comprensivo di imposte) pattuito in polizza al preventivo delle retribuzioni lorde annue corrisposte al personale, con l'intesa che il detto tasso rimane fisso per tutta la durata del contratto, fatto salvo il suo adeguamento unicamente in relazione alla eventuale modifica delle imposte sui premi assicurativi.



AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI
PER LO SPORT

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania
del 08/01/2020 n.7 e ss.mm.ii.

Detto premio viene anticipato dal Contraente in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto nella scheda tecnica ed è soggetto a conguaglio definitivo alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come riferimento per il conteggio del premio. A tale proposito si prevede che:

a. *Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio.*

Entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo annuo, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società il consuntivo delle retribuzioni lorde corrisposte al personale nel medesimo periodo affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo.

L'eventuale differenza attiva o passiva di premio risultante dalla regolazione deve essere pagata dalla parte debitrice entro i 60 giorni successivi a quello di ricevimento, da parte del Contraente, della relativa appendice emessa dalla Società, inteso che l'eventuale differenza passiva verrà rimborsata al Contraente al netto delle imposte.

b. *Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati.*

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva eventualmente dovuta, la Società dovrà fissargli un ulteriore termine non inferiore ai 30 giorni.

In caso di ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardato pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (premio a deposito più conguaglio).

Art. 2.18 – Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

Art. 2.19 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione

La società, accetta la pubblicazione sul sito istituzionale della Contraente dell'offerta tecnica in osservanza del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione adottato dall'Amministrazione in esecuzione della Legge 190/2012, salva motivata dichiarazione relativa alla presenza di segreti tecnici e commerciali.



AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI
PER LO SPORT

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
*Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania
del 08/01/2020 n.7 e ss.mm.ii.*

Art. 2.20 – Verifica di conformità del servizio

Ai sensi dell'art 102 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. il presente contratto è soggetto a verifica di conformità in corso di esecuzione, da effettuare a cadenza annuale, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Il presente appalto è infine sottoposto a verifica di conformità finale, da espletare non oltre 6 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni di cui al presente contratto.

Le procedure di verifica di conformità sono effettuate direttamente dal Direttore dell'Esecuzione del contratto e confermate dal Responsabile del Procedimento.

Art. 2.21 – Penali

Per ogni giorno di ritardo nelle comunicazioni delle informazioni richieste all'Art. 2.11 – Produzione di informazioni sui sinistri, sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille del premio annuo lordo.

La Contraente potrà detrarre l'importo così calcolato dalle successive rate di premio lordo dovuto, fino al limite massimo del 10% delle stesse e fermo restando la possibilità di agire giudizialmente per la tutela dei propri diritti ed interessi e fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 2.22 – Trattamento dei dati personali

La Società, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, si impegna al rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di obblighi di riservatezza e di trattamento dei dati personali con particolare riguardo alle garanzie in materia di trattamento delle categorie particolari di dati personali e dei dati personali relativi a condanne penali e reati di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679.

In particolare, ai sensi di quanto prescritto all'art. 6, par.1, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679, è fatto obbligo alla Società di utilizzare i dati acquisiti solo per le finalità previste dal contratto assicurativo, essendo precluso qualsiasi altro trattamento a fini diversi, quale ad esempio il marketing.

Al riguardo, la stessa si impegna a fornire ogni idonea documentazione comprovante il rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia, ivi inclusa copia della propria informativa sulla privacy sottoposta a contraenti ed assicurati ai sensi degli artt. 13 e 14 del già citato Regolamento (UE) 2016/679.



AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI
PER LO SPORT

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania
del 08/01/2020 n.7 e ss.mm.ii.

PARTE 3

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO

Art. 3.1 - Oggetto dell'assicurazione

A) Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività descritta in polizza.

B) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti e da lavoratori parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, compresi gli infortuni "in itinere";
- ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R. 1124/65 e D.Lgs 38/2000, o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1), per morte o per lesioni personali.

L'assicurazione è parimenti estesa ai prestatori di lavoro temporaneo di cui alla legge 196/97 e alle persone della cui opera, anche manuale, l'Assicurato si avvale in base al D.Lgs. 276 del 10/09/2003, alla legge 14 Febbraio 2003 n. 30 (c.d. Legge Biagi) e al D.lgs 81 del 15/06/2015.

Nel caso in cui un Istituto Assicurativo, Previdenziale o altro Soggetto eserciti l'azione surrogatoria ai sensi dell'art. 1916 C.C. detti prestatori di lavoro di cui alla legge 196/97, al D.Lgs. 276 del 10/09/2003 ed alla legge 14 Febbraio 2003 n. 30 (c.d. Legge Biagi) e al D.lgs 81 del 15/06/2015, saranno considerati Terzi a tutti gli effetti.

L'assicurazione si estende a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, etc.) che svolgono l'attività presso l'Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

L'assicurazione è efficace alla condizione che al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge, salvo il caso di irregolarità dovuta ad errore, dimenticanza, inesatta o errata interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempreché sia dimostrato che ciò è avvenuto senza dolo del Contraente.



AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI
PER LO SPORT

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania
del 08/01/2020 n.7 e ss.mm.ii.

C) Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per:

1. la responsabilità civile che possa derivare da colpa grave dell'Assicurato ovvero da colpa grave o fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
2. le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12.06.84 n. 222 e successive modifiche;
3. ogni eventuale azione di regresso esperita da qualsiasi Istituto od Ente ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile.

Art. 3.2 - Soggetti esclusi dal novero dei terzi

Ai fini dell'assicurazione RCT tutti i soggetti, sia persone giuridiche che fisiche (compresi i lavoratori "con contratto di somministrazione" ai sensi del D.Lgs. 276/2003 nonché i tirocinanti) sono considerati "terzi" rispetto all'Assicurato.

Non sono considerati terzi i Prestatori di lavoro dell'Assicurato, per morte e lesioni personali subite in occasione di lavoro o servizio, in quanto sia operante nei loro confronti l'assicurazione R.C. verso prestatori di lavoro (RCO).

Pertanto i prestatori di lavoro sono considerati terzi:

- a) qualora subiscano il danno mentre non sono in servizio;
- b) per danni arrecati a cose di proprietà dei prestatori di lavoro stessi.

Art. 3.3 - Precisazioni di garanzia

A mero titolo esemplificativo e senza che ciò possa intendersi limitativo della garanzia assicurativa, ferme restando le "Esclusioni" di cui all'Art. 3.4 che segue, l'assicurazione comprende anche la responsabilità civile derivante:

- a) da proprietà e/o conduzione di fabbricati in genere, dei relativi impianti destinati alla loro conduzione e delle pertinenze, senza eccezioni, compresi antenne, recinzioni, cancelli, porte, sbarre e ogni altro dispositivo simile, anche ad apertura automatica; è compresa la responsabilità derivante da conduzione di fabbricati (e relativi impianti) in locazione al Contraente e da questi sublocati o concessi in uso, inteso che la garanzia viene prestata anche in tal caso;
- b) dalla proprietà, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria di beni e infrastrutture viarie in genere, nonché di ogni altro manufatto od opera, comprese strade interne alle ubicazioni dell'Ente;
- c) dalla proprietà e/o conduzione e/o manutenzione di parchi, giardini, boschi, piante, alberi, compresi i lavori di giardinaggio e/o potatura; sono comprese le attività di tutela e conservazione di piante di interesse paesaggistico ed ambientale, anche nell'interesse di terzi proprietari, ove sottoposte a vincolo;
- d) da casi di aggressione per rapina, attentati e/o atti violenti legati a manifestazioni sindacali;



ARUS

AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI
PER LO SPORT

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania
del 08/01/2020 n.7 e ss.mm.ii.

- e) da viaggi organizzati dall'Ente, ovunque effettuati;
- f) dalla organizzazione, gestione e/o partecipazione di / a: manifestazioni sportive di ogni ordine, convegni, seminari, tavole rotonde, fiere, mostre, esposizioni, spettacoli, feste e manifestazioni in genere, ovunque organizzate, compresi i rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori di allestimento e smontaggio delle eventuali strutture impiegate e compresi i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo, compresi quelli cagionati ai locali stessi;
- g) dall'organizzazione e/o dallo svolgimento di manifestazioni e iniziative che abbiano una valenza sportiva, culturale e/o ricreativo e/o sociale, organizzate dal Contraente, comprese le iniziative di carattere ricreativo e sportivo;
- h) dalla proprietà o detenzione di animali in genere, compresi quelli randagi trovantisi all'interno della struttura sportiva;
- i) da mancato ed insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari o sulle recinzioni posti a protezione dell'incolumità di terzi, per l'esistenza di luoghi aperti al pubblico, di opere o lavori, di macchine, impianti ed attrezzi, di depositi di materiali;
- j) dall'utilizzo della modalità operativa del telelavoro;
- k) dall'utilizzo del servizio di guardiania anche armata con estensione all'eventuale uso colposo di armi;
- l) dalla proprietà e/o esercizio - a qualunque titolo - di distributori automatici di cibi, bevande e simili, nonché dalla gestione di mense e di servizi di refezione, di eventuali bar e punti di ristoro anche in occasione di manifestazioni in genere, da servizio di fornitura pasti alle strutture gestite, compresa la responsabilità derivante da intossicazione causata da cibi e bevande somministrati;
- m) dalla proprietà e manutenzione di insegne, di cartelli pubblicitari, striscioni, spazi per affissioni, ovunque installati;
- n) dalla proprietà e/o dall'uso di mezzi di trasporto non a motore in genere;
- o) dalla proprietà e/o dall'impiego di macchine operatrici, mezzi di trasporto, sollevamento e movimentazione, fatta salva l'esclusione dei rischi da circolazione soggetti all'assicurazione obbligatoria RCA;
- p) da operazioni di consegna, prelievo e rifornimento di merci, incluso carico e scarico;
- q) dall'esercizio di servizi sanitari interni (infermeria e primo soccorso);
- r) da attività e lavori di costruzione, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione, scavo, posa in opera.

Relativamente a lavori, attività e servizi in genere, appaltati a terzi, l'assicurazione è prestata ferma restando la facoltà della Società di agire in via di rivalsa nei confronti delle ditte appaltatrici incaricate dell'esecuzione dei medesimi, se responsabili dei danni.



AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI
PER LO SPORT

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania
del 08/01/2020 n.7 e ss.mm.ii.

Art. 3.4 - Esclusioni

Salvo diversa specifica pattuizione di cui alla successiva Parte 4 - Condizioni particolari, l'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) derivanti dai rischi di circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore e da navigazione di natanti a motore, soggetti all'obbligo dell'assicurazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005 (titolo X capo I) e ss.mm. e ii., nonché da impiego di aeromobili;
- b) da furto, salvo quanto previsto dalla Parte 4 Condizioni Particolari artt. 4.4 Furto commesso con uso di impalcature e ponteggi dell'Assicurato e 4.5 Danni a cose consegnate e non consegnate;
- c) a cose che l'Assicurato o i suoi dipendenti detengano a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto dalla Parte 4 Condizioni Particolari artt. 4.5 Danni a cose consegnate e non consegnate, 4.6 Danni a cose in consegna o custodia e 4.7 Danni a veicoli;
- d) conseguenti a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto si trovi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento nonché conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, salvo quanto previsto dalla Parte 4 Condizione Particolari art. 4.8 Danni da inquinamento accidentale;
- e) alle cose oggetto di lavorazione e a quelle sulle quali o tramite le quali si eseguono i lavori.

Sia l'assicurazione RCT sia l'assicurazione RCO non comprendono inoltre i danni:

- f) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;
- g) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi;
- h) direttamente o indirettamente derivanti dall'esposizione e/o dal contatto con l'asbesto, l'amianto e/o con qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- i) derivanti da campi elettromagnetici;
- j) direttamente o indirettamente derivanti da attività biotecnologiche e di ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio, riguardanti organismi geneticamente modificati (OGM);
- k) direttamente o indirettamente originati da atto terroristico di qualsiasi genere;
- l) derivanti da ogni tipo di attività di natura medico/sanitaria, così come da ogni tipo di attività derivanti direttamente o indirettamente commessa a tale ambito;
- m) derivanti da sperimentazione clinica.



AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI
PER LO SPORT

*IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania
del 08/01/2020 n.7 e ss.mm.ii.*

Art. 3.5 - Responsabilità personale dei prestatori di lavoro e non

L'assicurazione vale per la responsabilità civile personale dei seguenti soggetti:

- a) Tutto il personale dipendente e non dipendente, anche se inviato all'estero, mentre opera per conto dell'Assicurato e mentre si trova nelle ubicazioni ove si svolge l'attività, anche al di fuori delle sedi istituzionali.

I suddetti soggetti sono considerati anche terzi tra di loro.

La presente estensione di garanzia è prestata alle condizioni e per i massimali convenuti per l'assicurazione RCT per danni a terzi e per l'assicurazione RCO per danni a prestatori di lavoro. Tali massimali RCT e RCO rappresentano- anche in caso di corresponsabilità dei dipendenti con l'Assicurato o tra di loro – il limite massimo che la Società sarà tenuta a pagare in caso di sinistro.

Si precisa che sono compresi in garanzia i danni a cose provocati dagli atleti, dai dipendenti e non dell'Assicurato in occasione dello svolgimento di attività.



AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI
PER LO SPORT

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania
del 08/01/2020 n.7 e ss.mm.ii.

PARTE 4

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 4.1 – Malattie professionali

L'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa ai rischi delle malattie professionali, comprese quelle riconosciute come tali dalla magistratura o dalla Giurisprudenza di legittimità.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie insorgano e si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta in data successiva al 31/12/2008.

La garanzia non vale per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- A. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della
- B. garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale; per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Art. 4.2 - Committenza veicoli

A parziale deroga dell'art. 3.4 Esclusioni della Parte 3, l'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate ed è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

La garanzia vale anche per i danni cagionati con l'uso di biciclette.

Art. 4.3 - Affidamento auto

A parziale deroga dell'art. 3.4 Esclusioni della Sezione 3, posto che l'Assicurato può affidare a qualsiasi titolo a propri prestatori di lavoro, collaboratori e consulenti, automezzi di cui è proprietario, usufruttuario o acquirente con patto di riservato dominio, si precisa che l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti dal conducente dei menzionati automezzi a causa di vizio occulto di costruzione o difetto di manutenzione di cui l'Assicurato stesso debba rispondere.

La presente estensione di garanzia non opera qualora l'evento si configuri come infortunio sul lavoro e il conducente sia un Prestatore di lavoro, quando sia operante la garanzia RCO.



AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI
PER LO SPORT

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania
del 08/01/2020 n.7 e ss.mm.ii.

Art. 4.4 - Danni da furto commesso con uso di impalcature o ponteggi dell'Assicurato

A parziale deroga dell'art. 3.4 Esclusioni della Sezione 3, l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che per compiere l'azione delittuosa si siano avvalse di impalcature o ponteggi eretti dall'Assicurato, o da terzi per conto dell'Assicurato stesso, sempre che il furto sia stato regolarmente denunciato alle Autorità

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Parte 6, sotto la voce " Furto commesso con uso di impalcature o ponteggi dell'assicurato"

Art. 4.5 - Danni a cose consegnate e non consegnate

A parziale deroga dell'art. 3.4 Esclusioni della Parte 3, l'assicurazione comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso terzi, ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785/bis e 1786 del Codice Civile, per furto, sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nelle strutture del Contraente, consegnate o non consegnate

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Parte 6, sotto la voce " Danni a cose consegnate e non consegnate".

Art. 4.6 - Danni a cose in consegna o custodia

A parziale deroga dell'art. 3.4 Esclusioni della Parte 3, fermo restando quanto diversamente previsto dalla Condizione Particolare "Danni a cose consegnate e non consegnate", l'assicurazione comprende i danni cagionati alle cose di terzi in consegna, custodia o deposito al Contraente/Assicurato o a persone di cui lo stesso debba rispondere. Dalla presente estensione di garanzia sono esclusi i danni a oggetti preziosi, denaro, titoli di credito in genere e valori bollati.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Parte 6, sotto la voce " Danni a cose in consegna o custodia ".

Art. 4.7 - Danni a veicoli

L'assicurazione è estesa ai danni cagionati a mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, come pure per i danni a veicoli di terzi o prestatori di lavoro che trovino in parcheggio nelle aree di pertinenza delle sedi dell'Assicurato o delle quali l'Assicurato sia responsabile.

Art. 4.8 - Danni da inquinamento accidentale

A parziale deroga dell'art. 3.4 Esclusioni della Parte 3, l'assicurazione è estesa ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura, emesse o comunque fuoriuscite, a seguito di guasto o rottura accidentale di impianti, serbatoi e condutture.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Parte 6, sotto la voce " Danni da inquinamento accidentale ".



AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI
PER LO SPORT

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania
del 08/01/2020 n.7 e ss.mm.ii.

Art. 4.9 - Danni da interruzioni o sospensioni di attività

Relativamente ai danni a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) nonché da mancato e/o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, l'assicurazione è operante a condizione che detti danni siano conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Parte 6, sotto la voce " Danni da interruzioni o sospensioni di attività ".

Art. 4.10 - Danni da incendio

Relativamente ai danni a cose di terzi conseguenti ad incendio, esplosione o scoppio di cose di proprietà dell'Assicurato o dallo stesso detenute a qualunque titolo, l'assicurazione è operante per ogni sinistro con il limite di risarcimento di euro 1.000.000,00 e con l'applicazione di una franchigia di euro 500,00.

Qualora per i detti danni esista una copertura assicurativa prestata con distinta polizza incendio recante la garanzia "Ricorso vicini / terzi", la presente estensione sarà operante ad esaurimento della prestazione garantita dalla predetta altra polizza, sempre che la stessa sia valida ed operante.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Parte 6, sotto la voce " Danni da incendio ".

Art. 4.11 - Danni da cedimento o franamento del terreno

L'assicurazione è estesa ai danni a derivanti da cedimento e/o franamento e/o vibrazioni del terreno. E' in ogni caso confermata l'esclusione dei danni derivanti da lavori che implicino sottomurature e/o altre tecniche sostitutive.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Parte 6, sotto la voce " Danni da cedimento o franamento del terreno ".

Art. 4.12 - R.C. personale distaccato

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all' Assicurato per danni subiti/provocati da:

- dipendenti di società od Enti distaccati presso il Contraente/Assicurato;
- dipendenti del Contraente/Assicurato distaccati presso altre società od Enti.

Art. 4.13 - Responsabilità solidale del committente con l'appaltatore/subappaltatore

La garanzia assicurativa è estesa alla responsabilità civile che, ai sensi del comma 910 della legge 296/2006, possa derivare all'Assicurato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dell'appaltatore e/o del subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'INAIL.

Art. 4.14 - Attività previste dal D.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza)

La garanzia si intende estesa alla responsabilità civile del Contraente/Assicurato e alla responsabilità civile personale dei suoi dirigenti, dipendenti e preposti, per danni involontariamente cagionati a terzi (per morte e/o per lesioni) relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle



AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI
PER LO SPORT

*IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania
del 08/01/2020 n.7 e ss.mm.ii.*

attività di “datore di lavoro” e “Responsabile del servizio di protezione e sicurezza”, nonché nella loro qualità di “Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l’esecuzione dei lavori”, ai sensi del D.Lgs. n° 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Agli effetti dell’anzidetta estensione, e nei limiti dei massimali previsti per la garanzia RCO, sono considerati terzi anche i prestatori di lavoro del Contraente/Assicurato.

Art. 4.15 – Rinuncia alla rivalsa

La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno per sinistri liquidati ai sensi di polizza, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di prestatori di lavoro e/o Amministratori e/o collaboratori (quali a puro titolo di esempio consulenti, incaricati, preposti, appartenenti ad associazioni di volontariato e tecnici a contratto) dell’Ente assicurato, salvo che per il caso di dolo.



ARUS

AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI
PER LO SPORT

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania
del 08/01/2020 n.7 e ss.mm.ii.

PARTE 5

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art. 5.1 – Obblighi in caso di sinistro

In considerazione dell'accentrata attività di gestione del presente contratto da parte della Contraente presso l'ufficio preposto a tale titolo, in caso di sinistro, a parziale deroga dell'Articolo 1913 del Codice Civile, la Contraente o l'Assicurato, direttamente o per il tramite del Broker, deve darne avviso alla Società, entro 45 (quarantacinque) giorni da quando l'Amministrazione Centrale della Contraente ne abbia avuto comunicazione scritta.

Agli effetti dell'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.), la Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di avviso, entro i termini di cui sopra, solo se, o quando, il danneggiato ha avanzato esplicita richiesta di risarcimento, in forma scritta, direttamente o per il tramite di un proprio Legale e/o di un Terzo avente titolo a rappresentarlo.

Agli effetti dell'assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.), la Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di avviso, entro i termini di cui sopra, soltanto per i sinistri per i quali:

- a) abbia ricevuto comunicazione scritta dell'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge per infortunio o per insorgenza di malattia professionale;
- b) abbia ricevuto avviso di procedimento penale aperto;
- c) abbia ricevuto richieste di rivalsa da parte dell'I.N.A.I.L. e/o dell'I.N.P.S.;
- d) abbia ricevuto richieste di risarcimento da parte del danneggiato o suoi Legali e/o suoi aventi diritto.

Agli effetti sia dell'assicurazione R.C.T. sia dell'assicurazione R.C.O. resta comunque fermo l'obbligo per la Contraente o l'Assicurato della comunicazione scritta ogni qualvolta si verifichi un episodio mortale che possa ragionevolmente dare origine ad una richiesta di risarcimento.

Art. 5.2 – Gestione delle vertenze di danno – spese legali e peritali

La Società stessa si impegna a gestire i sinistri, con la necessaria diligenza, anche qualora rientrassero nell'ambito degli scoperti e/o delle franchigie previste, come se tali scoperti o franchigie non esistessero, ed assume a proprio carico, a nome del Contraente/Assicurato, la gestione delle vertenze:

- in sede stragiudiziale designando, ove occorra, Legali, Tecnici e/o Periti e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente/Assicurato stesso;
- in sede giudiziale, sia civile che penale, solo a richiesta del contraente.

Ai sensi dell'Articolo 1917 del Codice Civile 3° comma sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, anche in eccesso al massimale



AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI
PER LO SPORT

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania
del 08/01/2020 n.7 e ss.mm.ii.

stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda, ma entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stesso.

Qualora la somma dovuta al Danneggiato superi il massimale stabilito in polizza, dette spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non risponde di multe o ammende.

PARTE 6

MASSIMALI – SCOPERTI – FRANCHIGIE – LIMITI DI RISARCIMENTO

Massimali assicurati:

La Società, alle condizioni tutte della polizza oggetto del presente capitolato, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

Responsabilità Civile verso Terzi (R.T.C):	€ 2.000.000,00 Per ogni sinistro € 500.00,00 per persona danneggiata € 200.00,00 per danni a cose e/o animali
--	---

Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O):	€ 500.00,00 Per ogni sinistro con il limite di € 500.00,00 per persona lesa
---	--

GARANZIE PRESTATE	SCOPERTI / FRANCHIGIE PER SINISTRO	LIMITI DI RISARCIMENTO
furto commesso con con uso di impalcature o ponteggi dell'Assicurato	scoperto 10%	100.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo
cose consegnate e non consegnate	€100,00 per danneggiato	1.500,00 per ciascun danneggiato con il limite di 100.000,00 per periodo assicurativo
cose in consegna e in custodia	1.000,00 €	250.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo
inquinamento accidentale	scoperto 10%	250.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo
interruzione o sospensione dell'attività di terzi	scoperto 10%	500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo
incendio	franchigia di euro 500,00 per sinistro	1.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo



AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI
PER LO SPORT

*IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania
del 08/01/2020 n.7 e ss.mm.ii.*

cedimento e franamento del terreno	per danni ai fabbricati scoperto 10% per sinistro	250.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo
------------------------------------	---	--